

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2020, n. 17-1175

Emergenza COVID-19. Disposizioni sulla proroga al 30 aprile 2020 per il pagamento della quota di partecipazione economica ai fini della conferma dell'ammissione dei cacciatori, di cui alla DGR 90-3600 del 19.03.2012 e sulla modalità telematica delle riunioni dei Comitati di gestione degli ATC e CA.

A relazione dell'Assessore Protopapa

Premesso che:

- la legge n. 157 del 11/02/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- l'articolo 10 della l.r. 5/2018 definisce gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini come *aree di dimensione sub – provinciale che presentano caratteristiche di omogeneità e sono delimitate da confini naturali; sono strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico – venatoria... e devono perseguire gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale e di protezione della fauna tipica delle aree interessate*; la gestione degli ATC e CA spetta ai Comitati di gestione definiti dal successivo articolo 11 *organismi tecnico-operativi*;
- il comma 2 del citato articolo 11 prevede che il funzionamento, le attività e l'organizzazione dei comitati di gestione sono disciplinati dallo Statuto, secondo criteri fissati dalla Giunta regionale;
- il comma 7 dell'articolo 28 prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;
- la DGR del 19 marzo 2012 n. 90 – 3600 e ss.mm.ii. ha approvato gli indirizzi e criteri in ordine all'ammissione dei cacciatori negli ATC e CA;
- la DGR n. 05-24032 del 02.03.1998 e ss.mm.ii di approvazione dello statuto tipo non prevede ad oggi una consultazione per via telematica dei componenti per l'approvazione degli atti relativi ai compiti assegnati ai comitati di gestione ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

Richiamato, in particolare l'articolo 1 dell'allegato alla citata DGR del 19 marzo 2012 n. 90 – 3600 e ss.mm.ii che prevede: *“I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o residenti in altre regioni o all'estero ammessi agli A.T.C. o C.A. nella precedente stagione venatoria, ai fini della conferma dell'ammissione ai medesimi, devono effettuare il pagamento della relativa quota di partecipazione economica tassativamente entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno”*.

Preso atto dell'emergenza Covid-19 ed in particolare:

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020).

Preso atto delle numerose richieste presentate dai Presidenti dei Comprensori Alpini e degli Ambiti Territoriali di caccia, agli atti del Settore competente, di richiesta di proroga della data di scadenza sopra indicata, a seguito della difficoltà dei cacciatori di effettuare il pagamento anche a causa della chiusura di molti uffici postali.

Ritenuto necessario prorogare il termine per il pagamento della relativa quota di partecipazione economica, fino al 30 aprile 2020.

Richiamato che, in particolare, l'articolo 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali" del decreto legge 18/2020 detta disposizioni sulla modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza degli organismi collegiali.

Ritenuto pertanto necessario fornire, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 5/2018, disposizioni operative al fine di attivare, in via temporanea, per le riunioni dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA una procedura telematica di consultazione e approvazione degli atti di competenza dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA, come da allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, fermo restando che rimane esclusa dalla procedura telematica l'approvazione del bilancio consuntivo, in quanto, ai sensi dell'articolo 107 del succitato decreto legge 18/2020, viene prorogata al 30 giugno 2020.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di prorogare, fino al 30 aprile 2020 il termine per il pagamento della relativa quota di partecipazione economica ai fini della conferma dell'ammissione dei cacciatori ammessi agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) nella precedente stagione venatoria, di cui alla DGR 90-3600 del 19.03.2012;
- di fornire, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della l.r. 5/2018 disposizioni operative al fine di attivare, in via temporanea, per le riunioni dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA una procedura telematica di consultazione e approvazione degli atti di competenza dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA, come da allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; rimane esclusa dalla procedura telematica l'approvazione del bilancio consuntivo che viene prorogata al 30 giugno 2020;
- di demandare al Settore A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura e Cibo, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

Disposizioni operative per l'attivazione della procedura telematica relativa alla convocazione delle riunioni ed approvazione dei provvedimenti di competenza dei Comitati di gestione degli ATC e CA, a fronte dell'emergenza COVID-19

1. Il Presidente del Comitato di gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente possono prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione. I Comitati di gestione possono altresì prevedere che la riunione si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente o il segretario.
2. L'ordine del giorno è pubblicato sul sito internet dell'ATC e/o del CA. L'ordine del giorno, le modalità di partecipazione telematica e la relativa eventuale documentazione sono trasmessi ai componenti via PEC o in assenza di PEC via posta elettronica all'indirizzo comunicato dal componente del Comitato, almeno cinque giorni lavorativi prima della approvazione. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente.
3. I componenti possono partecipare alla riunione telematica in audio conferenza o video conferenza o consultazione telematica. Nel caso audio conferenza o video conferenza i voti espressi possono essere verbalizzati dal segretario, mentre nel caso di consultazione telematica i partecipanti possono esprimere il loro voto per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione dei documenti.
4. Nel caso di consultazione telematica la proposta risulta accettata se, in applicazione del silenzio-assenso, entro il termine indicato i componenti del Comitato non esprimono il loro voto.
5. Al termine dell'audio conferenza o video conferenza o consultazione scritta, il Presidente informa i componenti del Comitato circa l'esito della riunione.
6. La predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta al voto da parte del Comitato nonché tutti i compiti concernenti gli aspetti organizzativi dello stesso, vengono assicurati dalla Segreteria dell'ATC e/o del CA.
7. Ai fini della continuità della conservazione e dell'archiviazione, il testo verrà riprodotto in forma cartacea. Il Settore competente potrà richiedere in qualunque momento copia della documentazione relativa alla procedura telematica. La Segreteria dell'ATC e/o del CA dispone dei seguenti indirizzi di posta elettronica a cui inviare la documentazione:

settore.cacciapesca@regione.piemonte.it- pec:fauna@cert.regionepiemonte.it.